Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 agosto 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1974, n. 352.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74, concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari numeri 834/74 e 1495/74, concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il secondo comma è sostituito con il seguente:

La Cassa predetta distribuirà dette somme direttamente a tutti i bieticoltori entro il 31 dicembre, secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Articolo 4-*bis*. — Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge con la legge 4 agosto 1973, n. 497, continuano ad applicarsi per il comando di personale occorrente per il funzionamento della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi o dei comitati provinciali dei prezzi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1974

LEONE

RUMOR — DE MITA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 10 agosto 1974, n. **353.**

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **354.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonchè per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonchè per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, *il primo comma è sostituito dal seguente*:

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso ed il quarto comma del predetto articolo 21 è sostituito dal seguente:

« La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro per le finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti ».

Dopo l'articolo 2, *è aggiunto il seguente*:

Art. 2-*bis*. — All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo la parola: « operazioni », sono aggiunte le seguenti:

« Lo stesso Ministro, con propri decreti, può altresì determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalità ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto ».

Gli articoli 3, 4 *e* 5 *sono soppressi*.

L'articolo 6 *è sostituito con il seguente*:

Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.

Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi.

All'articolo 8 *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta.

All'articolo 9, *il secondo comma è soppresso.*

All'articolo 10, *dopo le parole*: « assegno circolare », *sono inserite le parole*: « non trasferibili », *ed è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

Gli assegni circolari devono essere emessi da banche o istituti di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia nel cui capoluogo ha sede la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ordinataria dei suddetti titoli.

All'articolo 11, *sono premessi i seguenti commi*:

Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, con qualifica non inferiore a cassiere principale, può essere incaricato, con decreto del Ministro per le finanze, delle verifiche di cassa e di gestione presso gli uffici della amministrazione periferica delle tasse e delle imposte

indirette sugli affari, secondo le norme in vigore, con assunzione delle responsabilità previste dall'articolo 81 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme contenute nel precedente comma.

All'articolo 12 *le parole*: « di diritto pubblico o di interesse nazionale », *sono sostituite con le parole*: « di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato »; *dopo le parole*: « assegno circolare », *sono inserite le parole*: « non trasferibile », *e le parole*: « secondo le ipotesi », *sono sostituite con le parole*: « con le modalità »; *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

La misura del compenso per i servizi di cui al precedente comma sarà determinata nelle predette convenzioni previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 *e* 22 *sono soppressi.*

Le tabelle A *e* B *sono soppresse.*

Art. 2.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977.

Con i provvedimenti da emanare a norma del predetto articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà disciplinata, con effetto dal 1° gennaio 1975, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 120 milioni di lire, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, sostitutivi di quelli contenuti nel punto 11 dell'articolo 5 della citata legge:

1) pagamento a titolo d'imposta di una somma in misura fissa o in misura proporzionale al volume d'affari o a quello degli acquisti, versamento dell'imposta con la dichiarazione annuale ed esonero dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e delle dichiarazioni periodiche, per i soggetti con volume d'affari annuo da considerare di modesta entità tenuto conto degli orientamenti della Comunità Economica Europea ed a quanto praticato dagli altri Paesi membri della Comunità medesima;

2) semplificazione delle modalità relative agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazioni e versamento graduata in rapporto all'entità del volume d'affari annuo.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, avranno effetto anzichè il 1° ottobre 1974 con decorrenza dal 1° aprile 1975.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **355.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma, le parole: « nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. » sono sostituite dalle altre: « nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile. »;

al secondo comma, dopo la parola: « carriera » è inserita l'altra: « , grado »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Il collocamento a riposo avverrà per contingenti del 10 per cento il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1975. Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, avverrà con decorrenza 1° ottobre di ciascun anno a partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovrà comprendere il collocamento a riposo, a titolo di precedenza, di mutilati ed invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento. Gli esclusi verranno assegnati al contingente immediatamente successivo con precedenza su tutti gli altri richiedenti.

Entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda i contingenti di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nel bollettino ufficiale delle rispettive amministrazioni, che ne daranno notizia agli interessati.

Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti massimi di anzianità di servizio di cui all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Per tutto il personale della scuola è fatta salva in ogni caso la riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza spettante ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale disposizione si applica anche per il personale che cesserà dal servizio dopo il 25 giugno 1975 »;

l'ultimo comma è soppresso.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. — Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro e non oltre il termine previsto per l'ultimo contingente di cui al comma terzo del precedente articolo 1, hanno pendente procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il termine per la presentazione della domanda prevista dall'articolo 1 del presente decreto è rinviato a 30 giorni dopo l'avvenuta notifica del provvedimento formale di riconoscimento ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Le domande presentate tra il 30 giugno 1974 ed il giorno della pubblicazione del presente decreto, per produrre gli effetti previsti dal decreto stesso, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'articolo 1. Il presente decreto non opera nei confronti delle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1974 per i collocamenti a riposo aventi decorrenza anteriore alla stessa data.

Sono fatti salvi i collocamenti a riposo relativi al personale contemplato nella legge 30 luglio 1973, n. 477, il quale abbia prodotto domanda entro il 30 giugno 1974 con effetto dal 1° ottobre dello stesso anno e per il quale sia stato già emesso il relativo provvedimento formale entro la predetta data del 30 giugno 1974.

Sono altresì fatte salve le cessazioni dal servizio con i benefici di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto dei dipendenti della regione Trentino-Alto Adige, che avendo presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 31 gennaio 1974 sono stati trattenuti d'ufficio in servizio ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 26 aprile 1972, n. 10, modificata con legge regionale 3 luglio 1974, n. 2 ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego o avere incarichi, eccezione fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione.

Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti anteriormente all'8 luglio 1974 al personale collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, cesseranno di avere efficacia nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La predetta disposizione non si applica nei confronti di coloro che, dopo essere stati assunti o aver ricevuto incarichi anteriormente alla data dell'8 luglio 1974, entro il predetto termine di sei mesi dichiarino di rinunciare al trattamento di quiescenza ottenuto per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

All'articolo 7 sono soppresse le parole: « ha effetto dal 1° luglio 1974 ».

Art. 2.

Nei casi in cui l'applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, arrechi grave pregiudizio al funzionamento dei servizi centrali e periferici delle singole amministrazioni, il Governo — tenendo conto del trasferimento di competenze e di personale alle Regioni, dei programmi di ristrutturazione della pubblica amministrazione, nonchè delle possibilità di trasferimento di personale da altre amministrazioni — entro i 180 giorni successivi al termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, è delegato a determinare con decreti aventi valore di legge ordinaria la misura della riduzione delle rispettive dotazioni organiche in modo da assicurare la funzionalità dei servizi anche mediante trasferimento di posti all'interno della medesima amministrazione o da una amministrazione all'altra.

I decreti di cui al precedente comma saranno emanati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, previo parere di una commissione parlamentare composta da undici senatori e undici deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi. Gli schemi di decreti saranno altresì inviati, per il parere, al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Si prescinde dal parere della commissione parlamentare e del Consiglio superiore qualora questo non sia espresso entro 45 giorni dalla richiesta.

I decreti di cui al primo comma, previo esame preliminare del Consiglio dei Ministri, saranno sottoposti al definitivo parere della commissione parlamentare di cui ai precedenti commi.

Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Per quanto riguarda la rideterminazione delle dotazioni organiche resta ferma la deroga già stabilita per le amministrazioni in essa espressamente indicate, dall'articolo 3, comma quarto, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e da successive leggi speciali.

Nulla è innovato per quanto concerne gli enti indicati nell'articolo 4 della legge predetta.

Art. 4.

Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, possono essere utilizzate per coprire i posti che risulteranno vacanti per effetto dei decreti delegati di cui al precedente articolo 2, non oltre comunque sei mesi dalla data in cui i posti saranno disponibili.

Le assunzioni in servizio ai sensi del precedente comma saranno effettuate secondo l'ordine di graduatoria, in coincidenza con i collocamenti a riposo previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, ed a mano a mano che si renderanno vacanti i posti relativi.

In caso di esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma potrà essere bandito un nuovo concorso con le medesime modalità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — GUI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 356.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24 - è modificato nel senso che sono soppresse le parole « e di scienze politiche ».

Art. 25 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di 4 anni.

I titoli d'ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge ».

Nello stesso articolo l'insegnamento di « diritto coloniale » è soppresso.

Art. 26 - è modificato nel senso che nel primo comma la parola « stabilite » è sostituita con la parola « consigliate ».

Nel secondo comma, alle parole « al diritto processuale civile e al diritto coloniale » vengono sostituite le parole « e al diritto processuale civile ».

Art. 27 - è modificato nel senso che nel secondo comma la parola « deve » è costituita con la parola « può ».

Gli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 34 sono soppressi.

Art. 35 - è abrogato e sostituito del seguente:

« I laureati in scienze politiche che intendano conseguire la laurea in giurisprudenza potranno essere iscritti al terzo anno di corso.

I laureati di altre facoltà potranno essere eventualmente iscritti al secondo anno di corso ».

Art. 36 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Della facoltà fanno parte i seguenti Istituti:

1) Istituto di diritto privato e di diritto processuale civile;

2) Istituto di diritto pubblico interno;

3) Istituto di diritto internazionale e di legislazione comparata;

4) Istituto di diritto romano e di storia del diritto;

5) Istituto di diritto del lavoro ».

Art. 38 (già 35) - è abrogato e sostituito dal seguente:

« I laureati in giurisprudenza che intendono conseguire la laurea in scienze politiche potranno essere iscritti al terzo anno di corso ».

Art. 39 (già 36) - della facoltà di scienze politiche fa parte l'istituto di scienze politiche.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 5. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 1974.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408, e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973 concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. per la durata di un quadriennio;

Considerato che il dott. Enrico Longo, nominato componente del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. in rappresentanza dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato le dimissioni dall'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Elio Vito Silvestro, direttore di sezione, è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), in rappresentanza dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 11 luglio 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

(6710)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Modificazione ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano dei fiumi Varaita, Maira, Tanaro e Bormida.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7040, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale sono stati delimitati, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Varaita, quello del Maira, quello del Tanaro e quello del Bormida;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, bensì tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Varaita, di quello del Maira, di quello del Tanaro e di quello del Bormida;

Visto il voto n. 789, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 novembre 1973;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, n. 7040, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del Varaita, quello del Maira, quello del Tanaro e quello del Bormida, vengono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 16 novembre 1973 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Varaita ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti tutti compresi nel territorio della provincia di Cuneo:

Pontechianale, Bellino, Casteldelfino, Sampeyre, Frassino, Melle, Valmala, Brossasco, Isasca, Vernasca, Rossana, Costigliole Saluzzo, Piasco, Brusca.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Maira ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti tutti compresi nel territorio della provincia di Cuneo:

Acceglio, Prazzo, Canosio, Elva, Marmora, Stroppo, Macra, Celle di Macra, S. Damiano Macra, Cartignano, Roccabruna, Dronero, Villar S. Costanzo, Montemale di Cuneo, Busca, Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, Valgrana, Caraglio, Bernezzo, Cervasca.

Art. 4.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tanaro ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Cuneo*:

Argentera, Pietraporzio, Sambuco, Vinadio, Aisone, Demonte, Moiola, Valloriate, Gaiola, Rittana, Roccasparvera, Vignolo, Borgo S. Dalmazzo, Entracque, Valdieri, Cervasca, Roaschia, Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione, Boves, Peveragno, Briga Alta, Chiusa di Pesio, Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì, Magliano Alpi, Frabosa Sottana, Frabosa Soprana, Monastero Vasco, Montaldo di Mondovì, Roburent, Vicoforte, Pamparato, Monastero Casotto, Torre Mondovì,

S. Michele di Mondovì, Briaglia, Niella Tanaro, Viola, Lisio, Scagnello, Mombasiglio, Battifollo, Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco, Nucetto, Perlo, Ceva, Montezemolo, Priero, Sale delle Langhe, Sale S. Giovanni, Paroldo, Roascio, Igliano, Torresina, Lesegno, Castellino Tanaro, Marsaglia, Roccacigliè, Cigliè, Murazzano, Clavesana, Bonvicino, Belvedere Langhe, Farigliano, Dogliani, Bossolasco, Somano, Serravalle Langhe, Cissone, Roddino, Cerreto Langhe, Arguello, Lequio Berria, Albareto della Torre, Borgomale, Benevello, Rodello, Rocchetta Belbo, Trezzo Tinella, Mango, Cossano Belbo, San Benedetto Belbo, Bosia, Camerana, Monbarcaro, Niella Belbo, Feisoglio, Cravanzana, Castino.

B) *Provincia di Imperia*:

Triora, Mendatica, Cosio d'Arroscia, Pornassio.

C) *Provincia di Savona*:

Massimino, Muriardo.

Art. 5.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Bormida ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma e del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Alessandria*:

Ponzone, Cassinelle, Molare, Belforte Monferrato, Tagliolo Monferrato, Lerma, Casaleggio Boiro, Mornese, Bosio, Voltaggio, Gavi, Fraconalto.

B) *Provincia di Asti*:

Serole, Olmo Gentile, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Sessame.

C) *Provincia di Cuneo*:

Garessio, Priola, Castelnuovo di Ceva, Priero, Montezemolo, Saliceto, Camerana, Gottasecca, Monesiglio, Mombarcaro, Prunetto, Castelletto Uzzone, Niella Belbo, Gorzegno, Feisoglio, Levice, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, Torre Bormida, Cravanzana, Castino, Cortemilia, Perletto.

D) *Provincia di Genova*:

Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Mele, Genova, Ceranesi, Campomorone, Isola del Cantone.

E) *Provincia di Savona*:

Castelvecchio di Rocca Barbera, Bardineto, Calizzano, Murialdo, Osiglia, Bormida, Mallare, Pallare, Calice Ligure, Roccavignale, Millesimo, Cosseria, Plodio, Carcare, Cairo Montenotte, Cengio, Dego, Piana Crixia, Giusvalla, Pontinvrea, Mioglia, Sassello, Urbe, Altare, Rialto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione di Torino dell'ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6512)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Modificazione ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Scrivia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7090, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1954, con il quale è stato delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dello Scrivia;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, bensì tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano dello Scrivia;

Visto il voto n. 789, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 novembre 1973;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7090, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano dello Scrivia viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 16 novembre 1973 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello Scrivia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Alessandria*:

Carezzano, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Casasco, Brignano Frascata, Castellania, Costa Vescovato, Avolasca, Garbagna, Dernice, Stazzano, Borghetto di Borbera,

Arquata Scrivia, Grondona, Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Roccaforte Ligure, Cabella Ligure, Mongiardino Ligure, Carrega, Fraconalto, Vignole Borbera.

B) *Provincia di Genova*:

Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Vobbia, Busalla, Crocefieschi, Savignone, Valbrevenna, Casella, Montoggio, Torriglia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione di Parma dell'ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6511)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1974.

Ricostituzione del comitato speciale e del collegio sindacale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 7 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente l'istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Viste le designazioni delle amministrazioni ed organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito come segue:

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presidente;

il direttore generale della previdenza e assistenza sociale nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il direttore generale dei rapporti di lavoro nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Traversi dott. Filippo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sagone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Bazzanti dott. Filippo, Bondanini dott. Giampiero e Annulli dott. Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Colarossi dott. Dino, Viscardi Michele e Salvarani Gianni, in rappresentanza dei lavoratori;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è costituito come segue:

il presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presidente;

Cossiga dott. Ermanno, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Florio Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Giambarba dott. Eugenio, in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 2 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6645)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1974.

Rilascio di buoni di benzina a turisti stranieri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, con il quale è stata ripristinata l'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 1, della tabella *B*) allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata all'estero, con speciali buoni, da automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato;

Vista la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi - n. 31, del 6 luglio 1974, con la quale sono stati fissati i prezzi massimi di vendita di alcuni prodotti petroliferi;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 24 luglio 1974, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero delle finanze e con quello del turismo e spettacolo, la competenza a fissare periodicamente il prezzo di cessione dei buoni ai turisti stranieri e italiani residenti allo estero per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto;

Ritenuta la necessità di fissare il prezzo di cessione dei predetti buoni, che è comprensivo di quello del carburante da ritirare:

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di cessione dei buoni, nelle premesse indicati, è fissato nella misura di L. 220 per un litro di benzina super e di L. 210 per un litro di benzina normale.

Art. 2.

Gli elementi che compongono il prezzo di cessione dei buoni sono i seguenti:

	Benzina super		Benzina normale	
	Lit/q.le	Lit/lt.	Lit/q.le	Lit/lt.
Merce schiava .	13.127	97,14	12.769	91,30
I.F.	12.640	93,54	12.640	90,38
Compenso ENIT	778	5,75	815	5,82
Totale . . .	26.545	196,43	26.224	187,50
I.V.A. 12% . .	3.185	23,57	3.147	22,50
Prezzo vendita .	29.730	220,00	29.371	210,00

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

(6897)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino) con effetto dal 26 marzo 1973;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6902)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino) con effetto dal 26 marzo 1973;
Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1974 e 8 agosto 1974, di proroga dèl trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6903)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino) con effetto dal 26 marzo 1973;
Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1974, 8 agosto 1974 e 9 agosto 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 agosto 1974:

Di Salvo Salvo, notaio residente nel comune di Atessa, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Ortona, distretto notarile di Chieti.

Alcaro Giovanni, notaio residente nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena.

Castellana Giuseppe, notaio residente nel comune di Godiasco, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di San Gimignano, distretto notarile di Siena.

(6664)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1974, n. 933, il dott. Mario Savoia è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania in sostituzione del dott. Francesco Giusso del Galdo.

(6795)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Valdadige ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Valdadige » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini, ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Valdadige »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Valdadige » ed in lingua tedesca « Etschtaler », è riservata al vino bianco e rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Valdadige » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Müller Thurgau, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20 per cento.

Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano, Nosiola, Vernaccia, Sylvaner, e Veltliner bianco, da soli o congiuntamente, per la differenza.

Il vino « Valdadige » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Schiave (sottovarietà e sinonimi) e Lambrusco a foglia frastagliata da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 30%, di cui almeno il 20% in Schiave.

Merlot e Pinot nero, Lagrein, Teroldego e Negrara, da soli o congiuntamente, per la differenza.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Valdadige » devono essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:

Provincia di Trento:

Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Dro Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva, Roverè della luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.

Provincia di Bolzano:

Adriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna Nalles, Ora, Parcines, Postal Renon, Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena.

Provincia di Verona:

Brentino, Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Valdadige » devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini « Valdadige » non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Valdadige » una gradazione alcolica minima complessiva naturale di 9,5 per il tipo bianco e di 10 per il tipo rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' ammessa la correzione con mosti e vini anche di altre zone nella misura massima del 15 per cento.

Art. 6.

I vini « Valdadige » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche.

« *Valdadige* » *bianco*

colore: paglierino;
odore: vinoso, gradevole e caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acido, talvolta amabile;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

« *Valdadige* » *rosso*:

colore: dal rosato più o meno carico al rubino;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purché le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione delle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini della annotazione nel rispettivo albo.

(6772)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi ufficiali delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate o revocate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1974

OFFICINE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI DI SPECIALITA' MEDICINALI AUTORIZZATE

N. d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
1	Medital S.r.l.	Pomezia (Roma), via Tito Speri, 10	Preparati galenici	9 gennaio 1974	—
2	Cilag-Chemie S.p.a.	Milano, via Cosenza, 5	Preparati galenici	9 gennaio 1974	—
3	Teknofarma S.p.a.	Torino, strada comunale Bertolla all'abbadia di Stura, 14	Preparati galenici	9 gennaio 1974	—
4	Naguira S.r.l.	Milano, Concorezzo frazione Malcantone	Prodotti chimici e materie prime biol.	26 gennaio 1974	—
5	Prodotti Erma	Porto Valtraglia Muceno (Varese)	Spec. med. chim. e biol.	26 gennaio 1974	—
6	Off. comune Ciba-Geigy, Geigy e Zyma	Origgio (Varese), strada statale 233	Spec. med. chim. e biol.	26 gennaio 1974	—
7	Off. comune Ciba-Geigy, Geigy e Zyma	Torre Annunziata (Napoli), via T. Schito, 129	Spec. med. chim. e biol.	26 gennaio 1974	—
8	Off. comune Ciba-Geigy, Geigy e Zyma	Milano, Crescenzago, via Oropa, 4	Spec. med. chim. e biol.	26 gennaio 1974	—
9	Off. comune Ciba-Geigy, Geigy e Zyma	Milano, via Piranesi, 44	Spec. med. chim. e biol.	26 gennaio 1974	—
10	Pierrel S.p.a.	Sondrio, strada statale dello Stelvio, km 86,380	Spec. med. chim. biol. e prep. galenici	26 gennaio 1974	Trasferimento proprietà
11	Gazzini Effegi	Firenze, via Cilea, 4	Preparati galenici	26 gennaio 1974	—
12	Glaxo	Verona, via Fleming, 2	Preparati galenici	23 febbraio 1974	—
13	Aima Plasmaderivati	Cittaducale (Rieti), località S. Ruffina	Materie prime biol.	23 febbraio 1974	Limitativo
14	Afi	Sumirago (Varese), via De Gasperi, 42	Spec. med. chim. e biol.	23 febbraio 1974	Estensione
15	Armour Italia S.p.a.	Verona, via Germania, 14	Spec. med. chim. e biol.	1° marzo 1974	—
16	Difa S.p.a.	Caronno Pertusella, via Monterosso, 273	Spec. med.	12 marzo 1974	Trasferimento per incorporazione della Fitosintex
17	Glaxo Laboratori	Verona, via Proleggia, 47	Materie prime biol. e prod. chimici	12 marzo 1974	Estensione
18	Retitalia	Ciserano (Bergamo), via Corleone	Spec. med.	28 marzo 1974	Modifica ragione sociale
19	Ist. Ospedaliero C. Poma	Mantova, via Albertoni, 1	Prod. autovaccini	12 marzo 1974	—
20	Pierandrei	Aprilia (Latina), via Cagliari, 210	Spec. med. chim. e biol.	12 marzo 1974	—
21	Deltapharma S.r.l.	Milano, via Insibardi, 22	Spec. med. biol.	13 marzo 1974	Estensione

OFFICINE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI DI SPECIALITA' MEDICINALI REVOCATE

N. d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi decreto	*Note*
1	Cure di Ghiffa	Ghiffa, Novara	Spec. med.	5264 del 26 gennaio 1974	—
2	Teknofarma S.p.a.	Torino, via Cavour, 32	Spec. med. prep. gal. prod. biol.	5268 del 1° marzo 1974	—
3	Zyma S.p.a.	Origgio (Varese), strada statale 233	Spec. med. chim. e biol. prep. gal.	5273 del 26 gennaio 1974	—
4	Ciba Geigy	Torre Annunziata (Napoli), via Schito, 129	Spec. med. biol.	5275 del 26 gennaio 1974	—
5	Ciba Geigy	Crescenzago (Milano), via Oropa, 4	Spec. med. chim. biol. e prep. gal.	5277 del 26 gennaio 1974	—
6	Geigy	Milano, via Piranesi, 44	Spec. med. chim. e biol.	5278 del 26 gennaio 1974	—
7	Winter Saia	Genova, corso Solferino, 5/A	Spec. med. uso vet.	5279 del 26 gennaio 1974	—
8	Violani Eurolabor	Milano, via Monterosa, 82	Spec. med. chim.	5280 del 26 gennaio 1974	—
9	Erma	Milano, via Trieste, 15	Spec. med. chim. e biol.	5284 del 26 gennaio 1974	—
10	Farmaceutici De Santis	Roma, via degli Accoliti, palazzina D	Spec. med.	5287 del 23 febbraio 1974	—
11	Armour Erba	Milano, via Benigno Crespi, 24	Spec. med. chim. e biol. e prep. gal.	5289 del 28 marzo 1974	—
12	Farmacia dott. Enrico Parrini	Sancasciano Valpesa (Firenze)	Spec. med. chim.	5291 del 12 marzo 1974	—
13	Guarnieri	Roma, via delle Robinie, 20	Spec. med. chim. biol. e prep. gal.	5293 del 12 marzo 1974	—
14	Antonio Lagorio	Boscomarengo (Alessandria), via V. Veneto, 4	Spec. med.	5295 del 13 marzo 1974	—
15	Rolla Enrico	Genova Molassana, via delle Brughe, 5	Preparati galenici	5297 del 13 marzo 1974	—
16	Lab. Farm.co Toscano Busoni Enrico	Firenze, via Faentina, 38	Spec. med. chim biol. e prep. gal.	5298 del 12 marzo 1974	—

(6202)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Sergio Gandini, nato a Mirandola (Modena) il 26 luglio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Siena in data 22 maggio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(6669)

Il dott. Emilio Antonio De Blasi, nato a Milano il 5 maggio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 6 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(6670)

La dott.ssa Maria Angela Giorgione, nata ad Ariano Irpino (Avellino) il 2 gennaio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 28 aprile 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(6671)

Il dott. Paolo Scatena, nato a Roma il 6 aprile 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma in data 9 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università cattolica del S. Cuore di Roma.

(6672)

Il dott. Adriano Viteritti, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 26 agosto 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 11 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(6673)

Il dott. Nicola Eugenio Spolidoro, nato a Salerno il 15 dicembre 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 12 giugno 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(6674)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, in Legnaro, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di S. Elena, in S. Elena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 29 dicembre 1972 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, con sede in Legnaro (Padova), società cooperativa a responsabilità illimitata, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Vista la determinazione che il commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, sentito il comitato di sorveglianza, ha adottato in data 4 marzo 1974 per la cessione delle attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di S. Elena, con sede in S. Elena (Padova), società cooperativa a responsabilità limitata;

Vista la deliberazione in data 13 novembre 1973 del consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Elena con la quale l'azienda intende rilevare le attività e passività della predetta Cassa rurale ed artigiana di Legnaro;

Attesa l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro e nell'interesse dei creditori;

Autorizza

la Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, con sede in Legnaro (Padova), in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di S. Elena, con sede in S. Elena (Padova), in conformità delle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Elena.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1974

Il Governatore: CARLI

(6388)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Lubriano

Con delibera della giunta regionale del Lazio 17 aprile 1974, n. 872, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 6 giugno 1974, con verbale n. 131/15, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Lubriano.

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6590)

Approvazione del piano di zona del comune di Latina

Con delibera della giunta regionale del Lazio 27 febbraio 1974, n. 366, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 18 aprile 1974, con verbale n. 124/37, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare per la parte orientale del comprensorio denominato Q1 del comune di Latina.

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6630)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pontedera

Con deliberazione della giunta regionale 17 luglio 1974, numero 6766, è stato approvato il piano regolatore generale (determinazioni finali) del comune di Pontedera (Pisa), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(6631)

Approvazione del piano di zona del comune di Murlo

Con deliberazione della giunta regionale 29 maggio 1974, n. 5453, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Murlo (Siena), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6547)

Variante al piano di zona del comune di San Vincenzo

Con deliberazione della giunta regionale 29 maggio 1974, n. 5481, è stata approvata la variante generale al piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di San Vincenzo (Livorno), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6549)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Villa d'Almè

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 21 maggio 1974, n. 8394, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Villa D'Almè (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 3 marzo 1973, n. 6.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche di cui alla deliberazione 20 luglio 1973, n. 37, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(6472)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Godiasco

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 21 maggio 1974, n. 8405, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Godiasco (Pavia), adottato con deliberazione consiliare 10 marzo 1971, n. 38, ed integrato con deliberazioni consiliari 19 marzo 1972, n. 44 e 22 febbraio 1974, n. 2.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alle deliberazioni consiliari 22 febbraio 1973, n. 10, e 2 marzo 1973, n. 11, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(6473)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1973, registro n. 18 Difesa, foglio n. 91;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1973, con il quale sono state rinviate le date delle prove scritte di esame del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1974, registro n. 3 Difesa, foglio n. 154;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale:

Presidente:

gen. D.A. in s.p.a.d. Geymet Eugenio.

Membri:

col. dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e. Ciliberti Renato, per gli esami di navigazione e meteorologia;

col. dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e. Chiocchini Paolo, per gli esami di storia e geografia;

ten. col. dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e. Adamo Gennaro, per gli esami di aerodinamica, armi e tiro, motori;

ten. col. dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e. Elsido Beniamino, per gli esami di matematica e fisica.

Segretario:

Bonaccorso Ignazio, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 8

(6500)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di ingegnere in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1974, registro n. 14 Difesa, foglio n. 184, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina, indetto con decreto ministeriale 5 dicembre 1973, è così composta:

Presidente:

Benvenuto dott. Domenico, consigliere di Stato.

Membri:

Scotto Lavina prof. Giovanni, ordinario di meccanica applicata alle macchine nell'Università di Roma;

Sparacio prof. Renato, ordinario di scienza delle costruzioni nell'Università di Napoli;

Pelizza dott. Eugenio, dirigente generale tecnico;

Cirillo dott. Raffaello, dirigente superiore.

Segretario:

Olivieri dott. Ignazio, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Registro n. 41 Difesa, foglio n. 182

(6504)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri geografi dello Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1974, registro n. 14 Difesa, foglio n. 211, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere geografo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere geografo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1974, è così composta:

Presidente:

Benvenuto dott. Domenico, consigliere di Stato.

Membri:

De Angelis prof.ssa M. Antonietta, incaricato di geodesia nell'Università di Roma;

Giannone prof. Ubaldo, incaricato di topografia e cartografia nell'Università di Roma;

Bencini ing. Piero, direttore generale tecnico;

Mazzola dott. Luigi, dirigente superiore.

Segretario:

Croce dott. Felice, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta commissione, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1974
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 183

(6503)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio 10 agosto 1973, n. 73/4378/1, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1971;

Visto il successivo decreto 18 dicembre 1973, n. 73/6796/1, con il quale venivano riaperti i termini di partecipazione al predetto concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi, nominata con decreto 27 marzo 1974, n. 74/1225;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 4 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso in premessa specificato:

1. Russo Maria . . . . punti 61,035
2. Pallottino Antonia . . . . . . » 59,318
3. Battagliese Tonina Esterina . . . . » 56,764
4. D'Aquino Vittoria . . . . . . » 55,304
5. Di Lonardo Elda . . . . . . » 49,811
6. Vucci Maria Donata . . . . . . » 43,962

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza, nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Potenza nonchè dei comuni interessati.

Potenza, addì 18 luglio 1974

Il medico provinciale f.f.: BONOMO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 74/2227/1Bu. di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1971;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate nelle domande di partecipazione al concorso in argomento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 4 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Russo Maria: S. Chirico Nuovo;
2) Pallottino Antonia: Barile;
3) Battagliese Tonina Esterina: Baragiano;
4) D'Aquino Vittoria: Banzi;
5) Di Lonardo Elda: S. Angelo Le Fratte;
6) Vucci Maria Donata: Chiaromonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza, nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Potenza nonchè dei comuni interessati.

Potenza, addì 18 luglio 1974

Il medico provinciale f.f.: BONOMO

(6420)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742170)